

# COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al merito civile

Tel: 0776- 956021

[www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it](http://www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it)

fax: 0776-956501

**ORDINANZA PROT. N. 1020 del 19.03.2020**

**OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI – ART. 1 D.P.C.M. 11.03.2020 – ART. 87.**

## IL SINDACO

**Visto** il d.l. 23.02.2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08.03.2020 ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (10A01522)" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 comma 1 n. 6 che recita testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

**Visto** l' art. 19 comma 3 del d.l. D.L. 2-3-2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53. che detta misure urgenti in materia di pubblico impiego e prevede testualmente ai commi 1 e 3 : "1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista";

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 87 che prevede ai primi tre commi:

**" Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**

**In vigore dal 17 marzo 2020**

1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

**Vista** la d.g.c. n. 14 del 09.03.2020 avente ad oggetto: "**Disposizioni recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Organizzazione uffici del Comune**",

**Vista** la direttiva n. 1/2020 D.F.P. n. 12035 del 25.03.2020 emessa dal Ministro per la Funzione pubblica;

**Vista** la direttiva n. 2/2020 emessa dal Ministro per la Funzione pubblica che stabilisce in sintesi che:

- le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il giusto distanziamento;
- il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza; inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
- le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
- deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
- le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per evitare assembramenti;

**Considerato** che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

**Ritenuto** necessario attivare anche nel contesto locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli uffici pubblici;

**Considerata** dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

**Ritenuto** pertanto di dover adottare il presente provvedimento finalizzato alla limitazione degli accessi alla sede comunale dalla data odierna e fino a nuove disposizioni;

**Considerato** che il presente provvedimento assume la forma di "ordinanza contingibile e urgente" resa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

**Visto:**

- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 T.U. enti locali e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.04.2012 con atto n. 24, dichiarato immediatamente eseguibile, previa deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 15.10.2011;

**Ritenuto** che sul presente atto non sia richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell' art. 7 del regolamento dei controlli interni;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**" ed in particolare l'art. 50 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito

## ORDINA

Che fino a nuove disposizioni

A) le seguenti attività siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- attività della protezione civile;
- attività della polizia locale;
- attività della stato civile, servizi cimiteriali e polizia mortuaria;
- attività urgenti dei servizi sociali;
- attività del protocollo comunale;
- attività urgenti del servizio economico-finanziario;
- attività della segreteria collegata all'emergenza sanitaria in corso;
- attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la pubblica incolumità;

B) Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento possibile a tutela della propria e altrui salute, limitando al massimo gli spostamenti dei cittadini e i contatti personali;

C) Limitare la presenza negli uffici a massimo un cittadino per volta;

D) Garantire la presenza a turno di un dipendente per piano al fine di garantire le attività indifferibili sopra indicate;

E) Tutti gli altri dipendenti che non siano in ferie o malattia o che effettuano lavoro agile o smart working dal proprio domicilio, sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, così come disposto dall'art. 19 del d.l. n. 9/2020 costituisce "servizio prestato a tutti gli effetti di legge";

F) i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, gli eventuali debiti orari che si maturano in virtù del presente provvedimento saranno regolati alla fine dell'emergenza sanitaria.

Il presente atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale.

## DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente e presso l'ingresso della sede comunale per dieci giorni.

Di rimettere copia del presente atto:

al R.S.U. Vincenzo D'Arpino, alle OO.SS. competenti per territorio, ai dipendenti comunali, all'Ufficio albo pretorio per procedere all'affissione di competenza, alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Apollinare, alla Prefettura - U.T.G. di Frosinone per quanto di competenza.

Contro la presente ordinanza è possibile presentare:

ricorso amministrativo al T.A.R. Lazio sez. Latina entro 60 gg. dall'avvenuta notifica.

Ricorso straordinario al Pre. Rep. entro 120 gg. dall'avvenuta notifica.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.: D'Arpino Antonio.

## IL SINDACO

**GIUSEPPE RIVERA**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dal 19.03.2020 al 18.04.2020.

Pos. n. 127 del 19.03.2020

Il Messo Comunale

